



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE

N.660/Registro Generale in data 21/12/2022

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 153 del 06/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024";
- n. 24 del 07/03/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Modifica programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 e rimodulazione della dotazione organica di approvazione della modifica del fabbisogno";
- n. 70 del 22/06/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 e rimodulazione della dotazione organica – 2^ modifica";
- n. 98 del 29/08/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 – 3^ modifica";
- n. 140 del 16/11/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2022-2024";

RICHIAMATE ALTRESI' le determinazioni:

- n. 599/RG del 06/12/2022 con la quale è stata indetta la selezione pubblica di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di individuare i candidati idonei alla copertura di due posti di Istruttore Amministrativo, categoria C a tempo pieno ed indeterminato da inserire:
 - n. 1 al Settore Servizi alla Persona;
 - n. 1 al Settore Servizi Amministrativi;e approvato il relativo avviso di selezione;
- n. 646 del 19/12/2022 con la quale è stata chiusa la procedura per esclusione di tutti i partecipanti in quanto sprovvisti del Nulla Osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, elemento essenziale indicato al punto 2) dell'avviso suddetto;

CONSIDERATO per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, il testo dell'art. 30, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risulta in ultimo aggiornato come segue:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al

personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente.”;

CONSIDERATO ALTRESI' che sia l'avviso di mobilità volontaria che il format di domanda come sopra approvati:

- recano, quale requisito per la partecipazione alla selezione, il possesso del Nulla osta alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria;
- richiedono, quale documento da allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione a pena di esclusione, il Nulla osta preventivo alla cessione del contratto da parte dell'Amministrazione di provenienza ai fini della mobilità volontaria;

ESAMINATO l'avviso di mobilità volontaria, prot. 22878 del 06/12/2022, e la relativa domanda come sopra approvati e dato atto che gli stessi non contemplano le diverse fattispecie previste dal novellato art. 30 del D.Lgs. 165/2001, sopra citato, omettendo di prevedere la produzione di specifica documentazione attestante il ricorrere delle diverse fattispecie ricorrenti in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'ente titolare del rapporto;

LETTO l'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il quale prevede che:

“ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”;

CONSIDERATO che la determinazione n. 599/RG del 06/12/2022, l'avviso di mobilità volontaria, la relativa domanda e la determinazione n. 646 del 19/12/2022 non sono conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della loro approvazione e pubblicazione, come introdotte con l'art. 12, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215;

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico e la legittimità di tutti gli atti provvedendo all'annullamento della determinazione n. 599/RG del 06/12/2022, l'avviso di mobilità volontaria protocollato al n. 22878 del 06/12/2022, la relativa domanda e la determinazione n. 646 del 19/12/2022 di chiusura della procedura;

ESCLUSA la possibilità di convalida dei provvedimenti annullabili, sussistendone le ragioni di interesse pubblico sopra riportate e intendendo evitare il possibile insorgere di contenziosi con potenziali candidati;

VALUTATO che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inerente le procedure concorsuali ed applicabile per analogia alle procedure di mobilità) l'annullamento in autotutela del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati, né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse connesse alla legittimità degli atti procedurali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 novembre 2017, n. 2098; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 aprile 2017, n. 219; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 6 ottobre 2016, n. 1231);

RICORDATO che l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 prevede: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, **fino al 31 dicembre 2024**, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni **possono** essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

VISTI :

- il vigente Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 22.12.2010 e successiva modifica con delibera n. 16 del 23/02/2022, esecutiva e, in particolare, gli articoli 32 e seguenti, che disciplinano il reclutamento mediante procedure di mobilità;
- il D.L.36/2022;
- lo Statuto del Comune di Campodarsego;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Campodarsego;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in materia di pari opportunità tra uomo e donna;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sulle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 con la ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e dei programmi in macroaggregati e capitoli;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e piano Performance 2022;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 27/06/2022 di conferimento di incarico di posizione organizzativa per il Settore Servizi Finanziari e Personale per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 alla Dott.ssa Elena Ambrosi e alla Dott.ssa Carla Ruggero, quale vicario;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di rilevare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, che la determinazione n. 599/RG del 06/12/2022, l'avviso di mobilità volontaria, la relativa domanda e la determinazione n. 646 del 19/12/2022 non risultano conformi alle disposizioni di legge vigenti alla data della loro approvazione e pubblicazione, come introdotte con l'art. 12, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
- Di procedere conseguentemente all'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dei seguenti atti relativi alla procedura di selezione pubblica di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per l'assunzione di due Istruttori Amministrativi, categoria C a tempo pieno ed indeterminato:
 - determinazione n. 599/RG del 06/12/2022 con la quale è stata indetta la selezione e approvato l'avviso di mobilità;
 - l'avviso di mobilità volontaria, prot. 22878 del 06/12/2022, e la relativa domanda;
 - determinazione n. 646 del 19/12/2022 di chiusura della procedura;

in quanto non conformi alle disposizioni del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che all'art. 3, commi 7, 7-bis e 7-ter.

- Di dare atto che la caducazione degli atti oggetto del presente provvedimento di annullamento ha efficacia retroattiva ex tunc, ossia fin dalla loro emanazione.
- Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ed il relativo parere tecnico, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente.
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online.
- Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
D.ssa Elena Ambrosi